



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che, con domanda depositata il 10.10.2023, ISABELLA STALLONE ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Gianluigi Vielmi in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che ISABELLA STALLONE è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

rilevato che il debitore, ai sensi dell'art. 70, comma quarto CCII, ha proposto istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

dispone

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.



Si comunichi.

Brescia, 30 ottobre 2023

Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni

